



- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
 - Al Direttore Generale della Giunta regionale
 - Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 - Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Oggetto: **Proposta di legge n. 269**

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Parere referente		Seduta del 19 novembre 2024				
Favorevole		A maggioranza				
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Enrico Sostegni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andrea Ulmi	Gruppo Misto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Donatella Spadi	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vincenzo Ceccarelli	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Federica Fratoni	PD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Giovanni Galli	LEGA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diego Petrucci	FdI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andrea Vannucci	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato	(art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xxx Comm.	(art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>		
Approvato con	Modifiche al titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input type="checkbox"/>	Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>				

Note:

Il funzionario
 Alessandro Zuti



ZUTI
 ALESSANDRO
 20.11.2024
 10:20:30
 GMT+02:00



MARIA CECILIA
 OSETTO
 21.11.2024
 15:58:01
 GMT+02:00

Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Statuto. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 43/2004

Art. 2 – Consiglio di amministrazione. **Sostituzione** dell'articolo 19 della l.r. 43/2004

Art. 3 – Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 43/2004

Art. 4 – Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 43/2004

Art. 5 – Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 43/2004

Art. 6 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, **quarto** comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della **legge** 8 novembre 2000, n. 328);

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");

Visto il parere favorevole con raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) reso nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già istituite con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (**Sulle opere pie**), è stato avviato con la **l. 328/2000** e successivamente è stato disciplinato in Toscana con la **l.r. 43/2004**;
2. La l.r. 43/2004, in particolare, ha disciplinato modalità e tempi per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato;
3. A distanza di venti anni dalla sua approvazione, in analogia a quanto accaduto in altre regioni, è emersa la necessità di un aggiornamento del sistema regionale inerente le ASP, disciplinato dalla citata l.r. 43/2004;
4. **Risulta necessario modificare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'azione amministrativa dell'ente, nel rispetto del principio secondo il quale il comune nomina la maggioranza dei componenti;**

5. Risulta inoltre necessario:

- a) aggiornare la norma su ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori a quanto contenuto nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- b) alzare il discrimine tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00;
- c) **prevedere** la figura del direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, **in ragione dell'esigenza di assicurare una gestione manageriale dell'ente, in coerenza con la scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane;**

Approva la presente legge

Art. 1

Statuto.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 43/2004

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della **legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze")** le parole "qualora previsto" sono soppresse.

Art. 2

Consiglio di amministrazione.

Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 43/2004

1. **L'articolo 19 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:**

"Art. 19

Consiglio di amministrazione

1. **Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona ed è composto da tre o cinque amministratori.**
2. **Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, due sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale ed uno è nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.**
3. **Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori, tre sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e due sono nominati dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.**
4. **Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori così individuati:**
 - a) **tre nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;**
 - b) **uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto;**
 - c) **uno designato dall'assemblea.**

5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare:

- a) l'elezione del presidente;
- b) la nomina del direttore;
- c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
- d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
- e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
- f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
- g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.”.

Art. 3

Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori.
Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 43/2004

1. L'articolo 20 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Inconferibilità ed incompatibilità degli amministratori

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità per le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.

Art. 4

Collegio dei revisori.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 43/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola “2.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “10.000.000,00.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola “2.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “10.000.000,00.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 le parole “registro nazionale dei revisori contabili” sono sostituite dalle seguenti: “registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione di cui al capo III del **decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39** (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.

Art. 5

Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 43/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 43/2004 le parole “In relazione alle dimensioni dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e

la sua attività amministrativa siano affidate” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la relativa attività amministrativa sono affidate”.

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Modifiche alle l.r. 43/2004**

Relazione illustrativa

La proposta di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di introdurre una serie di modifiche alla l.r. 43/2004 che ha disciplinato modalità e tempi per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

A distanza di venti anni dalla sua approvazione, in analogia a quanto accaduto in altre regioni, è emersa la necessità di un aggiornamento del sistema regionale inerente le ASP, disciplinato dalla citata l.r. 43/2004.

A tale proposito risulta necessario, in particolare:

- a) modificare la composizione del Consiglio di amministrazione, prevedendo tre componenti o, qualora sia presente l'assemblea dei soci, cinque componenti, mantenendo in entrambi i casi la specifica secondo la quale il comune nomina la maggioranza dei componenti;
- b) aggiornare la norma su ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori a quanto contenuto nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- c) alzare il discrimine tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00;
- d) introdurre la figura del Direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane e ciò a motivo del riconoscimento del ruolo di tale figura all'interno delle ASP.

Firenze, 23 settembre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 3[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 13 settembre 2024

Proposta di legge n. 269 "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Proponente: Giunta regionale - Assessore Spinelli

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 269 “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Proponente: Giunta regionale - Assessore Spinelli

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 13 settembre 2024

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 19 luglio 2024 è stata richiesta l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 269 “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB ‘Istituto degli Innocenti di Firenze’) per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona”.

VISTO che la proposta di legge in oggetto, composta da 6 articoli, modifica e aggiorna la l.r. 43/2004 che ha istituito le aziende pubbliche di servizi alla persona, ASP - ex IPAB - persone giuridiche di diritto privato disciplinandone il relativo sistema regionale;

VISTO che la proposta di legge in oggetto, in particolare all'articolo 2, introduce modifiche riguardo la composizione del Consiglio di amministrazione delle Aziende ASP, in particolare prevedendo un limite massimo di tre componenti nel Consiglio, oppure di 5 componenti qualora sia presente anche l'assemblea dei soci; in ogni caso è mantenuta al Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale la nomina della maggioranza dei componenti;

VISTO che la proposta di legge in oggetto, in particolare all'articolo 3, modifica la norma sulla ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori delle Aziende contenuta nella l.r. 43/2004 aggiornandola e adeguandola a quanto previsto dalla disciplina nazionale, D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190);

CONSIDERATO che la proposta di legge in oggetto, in particolare all'articolo 4, modifica, alzandola da € 2000,00 a € 10.000,00, la soglia del bilancio comunale oltre la quale lo Statuto dell'Azienda deve prevedere un collegio di revisori anziché un revisore unico;

RICHIAMATO l'articolo 5 che, in modifica all'art. 24 della l.r. 43/2004, introduce come obbligatoria e presente in tutte le ASP, indipendentemente dalle dimensioni delle loro attività, la figura di un Direttore per la gestione dell'Azienda stessa e delle sue attività amministrative;

RICHIAMATE le osservazioni emerse nel corso della seduta e fatte proprie dal CAL, in merito ai limiti numerici della composizione del Consiglio di amministrazione delle Aziende ASP e considerato che si ritiene preferibile rimettere alla valutazione delle amministrazioni comunali il numero dei componenti di ogni Consiglio di amministrazione ASP, senza fissarne il limite nella norma. Ciò in quanto, trattandosi di incarico a titolo gratuito ma normalmente assegnato in massima parte, per le competenze richieste, a persone che hanno già altri impegni lavorativi o professionali, poter decidere in autonomia da parte del Comune il numero dei consiglieri permetterebbe maggiori possibilità di selezione delle candidature nonché una distribuzione più equilibrata e più efficiente, dei carichi di lavoro individuali all'interno del Consiglio di amministrazione;

CONSIDERATA la votazione nella seduta del 13 settembre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole** con la raccomandazione di lasciare alla valutazione delle amministrazioni comunali la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende ASP (art. 2 della proposta di legge in esame), trattandosi di incarico da svolgere a titolo gratuito.